



Comune di Ascoli Piceno

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

BANDO P11/2017

Procedura telematica negoziata
per l'affidamento triennale del servizio di manutenzione degli impianti elevatori
di competenza del Comune di Ascoli Piceno mediante Richiesta di Offerta sul
Mepa –
CIG 72166621E1 -

CAPITOLATO SPECIALE

F.to - Il Responsabile Servizi Manutentivi
P.I. Domenico Tosti

F.to - Il Responsabile del Procedimento
Arch. Ugo Galanti



ART. 1 – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato, si intende per:

- AMMINISTRAZIONE/COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ascoli Piceno;
- FORNITORE: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- PARTI: Fornitore e Amministrazione/Committente/Stazione Appaltante;
- SERVIZIO: Servizio di manutenzione impianti elevatori (ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e servoscala) installati in edifici di competenza comunale di cui all'elenco dell'art. 6 del presente Capitolato Speciale;
- RESPONSABILE OPERATIVO: Persona designata dal fornitore al quale il Direttore dell'esecuzione farà riferimento per ogni comunicazione operativa;
- CAPITOLATO: Il presente Capitolato Speciale;
- SORVEGLIANTE ASCENSORE USO PUBBLICO: Persona preposta, con riferimento all'impianto ascensore ad uso pubblico, alle operazioni giornaliere di:
 - apertura / chiusura;
 - pulizia del vano cabina e delle aree antistanti gli ingressi/uscite di piano;
 - verifica del buon funzionamento dell'ascensore;
 - segnalazione immediate al Fornitore di eventuali anomalie riscontrate.
- REGOLAMENTO DI ESERCIZIO ASCENSORE USO PUBBLICO: documento redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che disciplina le modalità d'uso dell'impianto ascensore ad uso pubblico allegato al presente capitolato.

ART. 2 - DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

L'appalto è soggetto, altresì, alle disposizioni previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione "Servizi" dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria di abilitazione "Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione" - e dall'ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche Codice), dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Le condizioni del contratto sono integrate e modificate dalle clausole del presente Capitolato speciale, le quali prevarranno in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato Speciale;
3. Bando "Servizi" – Categoria di abilitazione "Servizi agli impianti – Manutenzione e riparazione"

ART. 3 – REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI, REGOLAMENTI

Il Fornitore dovrà operare nel rispetto di tutte le norme relative agli Impianti Elevatori e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio. In particolare, il Fornitore si dovrà attenere a quanto previsto secondo un elenco esemplificativo e non esaustivo:



- ~ dalle leggi e norme che regolano l'installazione e tenuta in esercizio di ascensori e montacarichi, ovvero:
 - o il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
 - o il Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione del procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio)
 - o il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 marzo 2015 (Decreto recante le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico)
- ~ dalle leggi e norme che regolano l'installazione e tenuta in esercizio di impianti per il superamento delle barriere architettoniche (montascale e piattaforme elevatrici per disabili), ovvero:
 - o il DM 236/89 attuativo della legge 13/89 riguardante le prescrizioni di massima per quanto riguarda la sicurezza di montascale e piattaforme elevatrici
 - o Norma UNI 9801:1991. Requisiti di sicurezza per sollevatori e trasportatori di tipo fisso per disabili (montascale o servoscale).
- ~ in materia di sicurezza degli impianti, dalla legge 18/05/1990 n. 46, e dal suo regolamento di attuazione DPR n. 447 del 06/12/1991, così come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale N. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche;
- ~ in materia di abilitazione all'esercizio delle attività previste nell'elaborato progettuale Capitolato Speciale d'Appalto, a quanto previsto dalla Legge n. 46 del 18/05/1990 così come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale N. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche;
- ~ in materia di Prevenzione Incendi, dal DPR 151/2011.

Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi del servizio a canone da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs.37/2008 e s.m.i. devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie. Tutte le attività connesse ai Servizi di Manutenzione degli Impianti Elevatori dovranno essere eseguite, oltre che secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, anche secondo le buone regole dell'arte (UNI, CEI, norme CEN o di Enti normatori ufficiali della UE).

ART. 4 – PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

Il Fornitore dovrà garantire l'impiego di personale specializzato ed abilitato nel campo delle attività di manutenzione degli impianti elevatori e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche degli impianti oggetto del servizio e all'utilizzo delle attrezzature in dotazione. La documentazione attestante la certificazione di abilitazione del personale preposto alle operazioni richieste dal servizio dovrà essere prodotta a corredo dell'offerta concorsuale.

Il personale alle dipendenze del Fornitore deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro e dovrà rispettare tutte le procedure previste dalla Stazione Appaltante per l'accesso ai locali.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi.



ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini della conservazione degli impianti e del loro normale funzionamento ed ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 162/99, regolamento attuativo del recepimento italiano della Direttiva 95/16 CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio", il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Sono ricompresi nell'appalto anche i servoscala, i montacarichi, le piattaforme elevatrici e n° 1 ascensore di uso pubblico a servizio del parcheggio di Via Ariosto (AP).

ART. 6 – ELENCO IMPIANTI

6.1 Elenco Impianti

L'elenco degli impianti elevatori, la loro tipologia e localizzazione, le caratteristiche e loro matricole vengono di seguito dettagliate:

- Scuola Primaria "Monticelli"	n° 1	ascensore	matr. n° AP 1756
- Scuola Primaria "Monticelli"	n° 1	servoscala	
- Scuola Primaria "Malaspina"	n° 1	ascensore	matr. n° AP 4/93
- Scuola Primaria Via Kennedy	n° 1	piattaforma elevatrice (oleod.)	matr. n° 01/98
- Scuola Primaria Rodari	n° 1	servoscala	matr. n° 3984-T.V.63
- Scuola Primaria Mozzano	n° 1	ascensore	
- Scuola Primaria Villa S. Antonio	n° 1	ascensore	matr. n° 095/07
- Scuola Primaria Poggio di Bretta	n° 1	piattaforma elevatrice (oleod.)	matr. n° 092/07
- Scuola Primaria Via Napoli	n° 1	piattaforma elevatrice (oleod.)	matr. n° 09/07
- Scuola Primaria Via Zeppelle	n° 1	piattaforma elevatrice (oleod.)	matr. n° 093/07
- Scuola per l'Infanzia Tofare	n° 1	piattaforma elevatrice (oleod.)	
- Scuola Secondaria di I Grado Ceci	n° 1	ascensore	matr. n° 563/98
- Scuola Secondaria di I Grado Monticelli	n° 1	ascensore	matr. n° AP 476/98
- Scuola Secondaria di I Grado Luciani	n° 1	ascensore	matr. n° AP/51-99
- Scuola Secondaria di I Grado Luciani	n° 1	piattaforma elevatrice (elettrica)	
- Scuola Secondaria di I° Grado "M. D'Azeglio"	n° 1	ascensore	matr. n° 310/07
- Palazzo dei Capitani	n° 1	ascensore	matr. n° AP 519/95
- Palazzo dei Capitani	n° 1	servoscala	
- Teatro Ventidio Basso	n° 1	ascensore	matr. n° AP273/94
	n° 1	ascensore	matr. n° AP274/94
- Civico Cimitero di Borgo Solestà	n° 1	ascensore	matr. n° 460/93
	n° 1	ascensore	matr. n° 360/07
- Sede Municipale Piazza Arringo	n° 1	ascensore	matr. n° AP 295/93
	n° 1	ascensore	matr. n° AP193/87
	n° 1	ascensore	matr. n° AP468/91
- Palazzo ex ECA di Via Giusti	n° 1	ascensore	matr. n° AP117/07
- Palazzo Ex ENAL di Piazza Roma	n° 1	ascensore	matr. n° AP49/07
- Biblioteca Comunale "S. Agostino"	n° 1	ascensore	matr. n° AP84/92



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Settore EDILIZIA - ATTIVITÀ
PRODUTTIVE - AMBIENTE

Servizi MANUTENTIVI

- Biblioteca Comunale "S. Agostino"	n° 1 montacarichi	
- Galleria d'Arte Contemporanea "S. Agostino"	n° 1 ascensore	matr. n° AP261/98
- Uffici ex Inf.giovani Monticelli	n° 1 ascensore	matr. n° 119/07
- Centro Simona Orlini - Via Galiè	n° 1 ascensore	matr. n° 148/07
- Centro Simona Orlini - Via Galiè	n° 1 servoscala	
- Forte Malatesta - Via delle Terme	n° 1 ascensore	matr. n° AP291
	n° 1 ascensore	matr. n° 358/07
- Palazzo Pacifici (Spontini) – Via del Trivio	n° 1 ascensore	matr. n° 328/07
- Farmacia Comunale 2 – Via E. Mari	n° 1 piattaforma elevatrice	
- Centro A.D.A.	n° 1 piattaforma elevatrice	matr. n° 869/11
- Museo della Ceramica	n° 1 ascensore	matr. n° 243/07
- Casa albergo Ferrucci	n° 4 ascensori	
- Condominio Ferrucci	n° 1 ascensori	
- Parcheggio Via Ariosto	n° 1 ascensore (uso pubblico)	matr. n° 7505
- Comando Polizia Municipale	n° 1 ascensore	matr. n° 243/07
- Scuola Comunale – Via Sardegna	n° 1 piattaforma elevatrice (oleod.)	

6.2 Prospetto riepilogativo

Prospetto riepilogativo degli impianti distinti per tipologia:

Elenco Impianti		Numero
Impianti ascensori	(MELAB1)	n° 32
Impianti ascensori ad uso pubblico	(MELAB1-UP)	n° 1
Montacarichi	(MELD1)	n° 1
Piattaforme elevatrici di tipo oleodinamico	(MPELO1)	n° 8
Montascale (4) e piattaforme elevatrici elettriche (1)	(MPELES)	n° 5

ART. 7 – TIPOLOGIA PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

7.1) TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

La tipologia del servizio e le prestazioni richieste possono riassumersi in un complesso di attività ed operazioni volte al mantenimento dell'efficienza degli impianti, attraverso un adeguato numero di operatori adeguatamente formati ed abilitati; mediante interventi di ripristino e messa in sicurezza a carattere eccezionale, ivi incluse eventuali opere accessorie connesse, di tipo murarie ed impiantistiche; ripristino di danni causati da atti vandalici e di forza maggiore; adeguamento alle norme vigenti e di futura emanazione ed alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza in sede di verifica periodica. Sono inoltre compresi anche il pronto intervento su chiamata, la reperibilità H24 di tutti i giorni dell'anno solare nonché tutte le prestazioni di seguito esplicitate nella loro tipologia e modalità di esecuzione.

Il progetto prevede una serie di attività da svolgersi attraverso un servizio a canone per le funzioni ordinarie di mantenimento in efficienza del funzionamento degli impianti elevatori elencati all'art. 6 del presente Capitolato ed un'attività di servizi a consumo di cui una parte svolta come manutenzione a guasto per il ripristino del regolare funzionamento dei medesimi e, all'occorrenza, una 'altra svolta come manutenzione migliorativa degli stessi.

7.2) MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

7.2.1) SERVIZI A CANONE (manutenzione programmata)

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 162/99, rientrano nel servizio in appalto tutte quelle operazioni di controllo, verifica e manutenzione che periodicamente debbono essere messe in atto al fine di



mantenere in continuo e buono stato di conservazione e di funzionamento tutti gli impianti elevatori elencati all'art. 6 del presente Capitolato. In particolare per le operazioni da effettuare periodicamente per mantenere in piena efficienza gli impianti elencati all'art 6 del presente Capitolato, si rimanda all'elaborato progettuale "Schede Attività e Frequenza" oltre agli obblighi di seguito specificati:

a) provvedere alle operazioni di assistenza e supporto tecnico in occasione delle visite ispettive e durante le verifiche periodiche degli organi di vigilanza e controllo (ASUR, USTIF, ecc)
b) provvedere, almeno una volta ogni sei mesi alla verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra con annotazione sul libretto di cui all'art. 16 del DPR 162/99
c) per l'ascensore ad uso pubblico provvedere alle verifiche e prove giornaliere di competenza del Sorvegliante, contenute e specificate nelle more del Regolamento di Esercizio redatto a cura del Direttore dell'Esercizio all'uopo incaricato con separato atto, quali: verifica del perfetto funzionamento dell'ascensore e dell'impianto di telecomunicazione; accertamento del buon funzionamento dei dispositivi di avviamento e di arresto e degli apparecchi di segnalazione di comunicazione e di TVCC; messa in esercizio giornaliero mediante prove di funzionamento dell'impianto; apertura dell'impianto all'uso; fermo serale dell'ascensore; compilazione in ogni sua parte del libro giornale; la pulizia giornaliera del vano cabina ed area antistante gli ingressi/uscita di cabina
d) interventi immediati da effettuarsi nell'arco temporale massimo di <u>60 minuti</u> dalla segnalazione, anche in H24, per liberare persone rimaste intrappolate all'interno del vano cabina causa blocco improvviso di impianto
e) interventi immediati da effettuarsi nell'arco temporale di <u>60 minuti</u> dalla segnalazione, anche in H24 qualora vi siano attività in corso, per dare corso al ripristino del funzionamento dell'impianto
f) obbligo di presidio dell'impianto ed assistenza tecnica, anche in H 24, quando richiesto dal Direttore in presenza di particolari attività in corso
g) obbligo di istruzione e formazione in loco, del personale di custodia dell'edificio, individuato dal Dirigente responsabile dell'attività dove è ubicato l'impianto, alle manovre di emergenza e di primo soccorso per liberare le persone intrappolate nel vano cabina causa blocco improvviso dell'impianto, con redazione finale di relativo verbale di formazione sottoscritto sia dal fornitore che dall'Operatore istruito, da consegnare poi al Direttore
h) obbligo di estrazione immediata di acqua eventualmente presente nella fossa ascensore
i) redazione Anagrafe tecnica di tutti gli impianti elevatori

a. Modalità e tempi di esecuzione del Servizio.

Nel corso dell'Esecuzione del contratto, il fornitore dovrà operare con propri mezzi e personale abilitato ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del DM 11/01/2010, nei luoghi e nei tempi autorizzati e nel pieno rispetto del patrimonio dell'Amministrazione. In particolare le attività di manutenzione dovranno essere svolte da personale munito di certificato di abilitazione ai sensi degli artt. 6,7,8 e 10 del DPR n° 1767/51. L'esecuzione delle attività svolte dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità del proprio personale dipendente, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività della Stazione Appaltante evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti. Qualora fosse necessaria l'interruzione del funzionamento degli impianti, le attività dovranno essere preventivamente autorizzate nell'esecuzione dall'Amministrazione medesima.

E' fatto divieto al fornitore di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza degli impianti e di estendere le prestazioni ad altri impianti non oggetto del servizio nonché effettuare



prestazioni non previste nel presente appalto senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

b. Organigramma operativo del fornitore

Prima della consegna il fornitore deve descrivere in maniera dettagliata e specifica il proprio organigramma operativo che intende impiegare, con particolare attenzione alla struttura amministrativa, organizzativa e logistica proposta per l'appalto, indicando chiaramente le figure di riferimento per la gestione dello stesso (es. Direzione, Responsabile operativo dell'appalto, Capo Squadra, ecc.) e/o quant'altro necessario per la gestione del servizio.

Il fornitore deve indicare un indirizzo operativo e logistico che consenta di coprire interventi urgenti entro 60 minuti dalla segnalazione e/o richiesta nonché un indirizzo di posta elettronica certificata quale indirizzo di posta elettronica del Legale Rappresentante, consapevole che questa costituisce, agli effetti di legge, elezione di domicilio digitale.

Il fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, oltre alla casella di posta elettronica PEC, recapiti e-mail, fax e numero telefonico attivo 24/24h, ove recepire le comunicazioni con l'obbligo di inviare, entro i tempi stabiliti dal presente Capitolato, la manodopera necessaria per le riparazioni.

c. Servizi e prestazioni compresi nel canone

Il servizio di manutenzione consiste nella esecuzione di tutte quelle attività e prestazioni comprese nei servizi a canone, cui il fornitore è obbligato a dare esecuzione, elencate nel precedente comma 7.2.1) del presente articolo ed a quelle elencate nell'elaborato progettuale "Schede Attività e Frequenza".

Inoltre, il servizio comprende:

- Prendere conoscenza dei luoghi di lavoro nonché le modalità e tempi per l'accesso;
- Segnalare immediatamente e formalmente al Direttore, qualsiasi anomalia tecnica rilevata durante le operazioni di manutenzione dell'impianto;
- Fermare l'impianto nel caso in cui il fornitore rilevi un pericolo in atto fino a quando esso non viene riparato ai sensi dell'art. 15.7 del D.P.R. 162/99;
- Redigere, al termine di ogni intervento manutentivo periodico o straordinario, un rapporto di manutenzione a firma dell'operatore tecnico da inviare al Direttore;
- Mantenere e/o riprodurre la targa esposta in cabina, contenente i dati dell'impianto, le avvertenze per l'uso ed ogni altro dato di cui al comma 3 del DPR 162/99 e s.m.i.;
- Redigere ed inviare semestralmente, un report con l'elenco dei servizi a canone effettuati;
- Predisporre un sistema di videocontrollo in remoto presso la propria sede operativa, delle immagini riprese in tempo reale sullo stato dell'impianto ad uso pubblico, per tutta la durata di funzionamento giornaliero;
- Dichiarare esplicitamente in sede di gara e prima della consegna del Servizio, di essere in grado a coprire il pronto intervento entro un tempo massimo di 60 minuti dalla richiesta.

7.2.2) SERVIZI A CONSUMO (manutenzione programmata)

Attività di svolgimento dei servizi a consumo per interventi di ripristino del regolare funzionamento degli impianti costituiti dalla manutenzione a guasto e/o migliorativa

Qualora nel corso dei controlli periodici, delle visite ispettive periodiche e/o a seguito di segnalazioni di guasti, anomalie, atti vandalici, etc., verrà accertata la necessità di intervenire con riparazioni per ripristinare il regolare funzionamento degli impianti mediante operazioni che prevedono l'integrazione e/o sostituzione di componenti o apparecchiature, detti interventi dovranno essere autorizzati dal Direttore per l'esecuzione del Contratto. Tali interventi possono essere distinti in:



a) *Manutenzione a guasto*

Consiste nella riparazione e/o sostituzione dei componenti necessari per il perfetto funzionamento degli impianti conseguenti a guasti parziali e/o fermi impianto improvvisi, incluso anche quelli conseguenti da atti vandalici e dovranno essere eseguiti secondo le modalità e tempi disposti con Ordine di servizio dal Direttore.

Al termine di ogni intervento, il fornitore dovrà annotare quanto eseguito sul registro di impianto opportunamente ed adeguatamente conservato nel locale motore e darà formale comunicazione al Direttore del regolare ripristino e messa in esercizio.

b) *Manutenzione migliorativa*

Consiste nella esecuzione di interventi non riconducibili alla manutenzione programmata o a guasto e richiesti dal Committente e/o dall'Ente preposto alle verifiche periodiche o resisi necessari a seguito di disposizioni di legge entrate in vigore nel corso del contratto comunque indispensabili per permettere il regolare funzionamento ed il buon mantenimento degli impianti medesimi e che non sono da ritenersi compensati con i prezzi di cui all'elaborato "*Elenco prezzi unitari per i servizi a canone*". Sono comprese anche quelle opere prescritte dagli Organi ispettivi (ASUR, USTIF, ecc.) anche se non specificatamente richiamati nei patti contrattuali, ovvero che si rendano indispensabili per particolari ragioni contingenti di efficientamento energetico, sicurezza e prevenzione o di altra natura.

Per gli interventi di ripristino relativi a manutenzione a guasto e/o su chiamata, e per i lavori di manutenzione migliorativa, il fornitore del servizio dovrà predisporre la preventivazione degli stessi con le informazioni necessarie alla sua pianificazione ed alla definizione del costo, e sottoporla al Direttore, che prescriverà, nell'ordine di servizio, la tipologia dell'intervento, l'importo e il tempo utile per la sua esecuzione.

I suddetti preventivi dovranno essere predisposti sulla base dei prezzi contenuti nell'elaborato "*Elenco prezzi unitari per i servizi a consumo*", applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Il fornitore avrà l'onere di garantire che i materiali utilizzati per il ripristino degli impianti, siano simili e/o conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle medesime caratteristiche tra le marche presenti sul mercato. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero. Il fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo e minuteria (olio, grasso, pezzame, bulloneria, ecc.) che di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.

Per l'effettuazione di interventi di rilevante valore l'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e previa indagine di mercato, può decidere di avvalersi di soggetti terzi diversi dal fornitore del servizio.

ART. 8 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è di 36 mesi, a decorrere dalla data di inizio di attività del servizio stesso, indicato in apposito verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale sottoscritto dalle parti.

Art. 9 - ANTICIPO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto; in tal caso il fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Se si è dato avvio all'esecuzione anticipata del servizio, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.



ART. 10 – VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del contratto, di durata triennale, è stimato in complessivi Euro 168.551,32 (centosessantottomila cinquecentocinquantuno/32) con la sola esclusione dell'IVA di legge e risulta essere così suddiviso:

- Euro 135.391,32 (centotrentacinquemila trecentonovantuno/32) per servizi a canone per l'intera durata contrattuale;
- Euro 30.000,00 (trentamila/00) per servizi a consumo consistenti in interventi di ripristino del regolare funzionamento degli impianti;
- Euro 3.160,00 (tremila centosessanta/00) per costi per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto.

L'importo del contratto, calcolato sulla base del fabbisogno stimato per mantenere in efficienza e sicurezza il funzionamento degli impianti elevatori di cui all'art. 6 del Capitolato secondo le quantità riportate nella tabella prezzi, costituirà il budget di spesa per la durata del contratto così come indicato di seguito.

Tale importo, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione; ne consegue che il fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

L'emissione degli ordinativi è subordinata all'effettiva disponibilità sugli esercizi di competenza delle somme necessarie, pertanto variazioni in aumento o in diminuzione non costituiscono in alcun modo presupposto per modificazioni contrattuali né per richieste di revisione del prezzo offerto. Nessun onere potrà essere posto a carico dell'Amministrazione in caso di mancata disponibilità finanziaria.

Al raggiungimento di tale budget o alla scadenza contrattuale, il contratto si intende automaticamente risolto; pertanto, in assenza di comunicazione da parte del RUP, il fornitore non potrà evadere nessun ordinativo in esubero rispetto all'importo dei budget sopra indicato, assumendo ogni responsabilità in caso di inottemperanza a tale divieto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma M.E.P.A. del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente. Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

Fermo restando che il budget rappresenta la massima disponibilità finanziaria, tanto per i servizi a canone quanto per i servizi a consumo, nei casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale, il valore del contratto previsto nei limiti di legge. In questo caso il Fornitore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Le variazioni all'elenco degli impianti verranno effettuate con ordini di servizio.

Nel caso di acquisizione di nuovo impianto, il fornitore è obbligato ad un sopralluogo per verificarne la funzionalità ed è tenuto ad iniziarne la conduzione e manutenzione entro 24 ore dalla comunicazione di accettazione dell'incarico di manutenzione.

ART. 11 CORRISPETTIVO

Il rapporto contrattuale derivante dalla procedura è stipulato a misura. Il corrispettivo del servizio è determinato moltiplicando i prezzi unitari, al netto dello sconto offerto in sede di gara, per le quantità richieste.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.



Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Nell'accettare il corrispettivo contrattuale il fornitore riconosce, sulla base dei propri calcoli, delle proprie indagini e delle proprie stime, la soddisfacente remunerabilità dell'appalto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

Art. 12 CONDIZIONI DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto (o della lettera – contratto), resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

Art. 13 PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 30 comma 5-bis del d.lgs.50/2016, avverrà con determinazione dirigenziale, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di esito positivo dell'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura (o nella qualità del servizio), nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.



Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito dell'ultimazione dell'esecuzione, il RUP, su richiesta del Direttore dell'esecuzione, emetterà l'attestazione di regolare esecuzione, che conterrà almeno i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 15 PENALI

In caso di mancata esecuzione di *manutenzione programmata* compresa nei servizi a canone per ragioni non imputabili al Fornitore (ad es. edificio occupato, inagibilità dei luoghi, lavori in corso, dismissione impianto, alienazione, etc.) non sarà corrisposto il canone e non sarà applicata alcuna penale. In caso contrario, per il ritardato adempimento oltre a non corrispondere il canone, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari *all'1 per mille* dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo di contratto.

In caso di servizi a consumo per interventi di *manutenzione migliorativa o a guasto* per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi indicati dal Direttore nell'ordine di servizio, si applicherà una penale giornaliera pari *all'1‰* dell'ammontare netto contrattuale determinato in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non superiori comunque e complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Servizio di reperibilità h 24 e pronto intervento: In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di *reperibilità e/o mancato pronto intervento* su chiamata entro 60 minuti per liberare persone rimaste intrappolate all'interno del vano cabina ed entro 60 minuti per dare corso al ripristino del funzionamento dell'impianto, verrà applicata una penale nella misura di **€100,00** (cento/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

Qualora i ritardi negli adempimenti determinino un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.



Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al fornitore il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ricevibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore stesso senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 16 ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

ART. 17 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando personale dipendente munito di certificato di *abilitazione alla manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi in servizio privato e pubblico*.
- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'espletamento del servizio secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- fornire un recapito cellulare del Responsabile Operativo che dovrà essere sempre reperibile;
- assistere con proprio personale qualificato all'esecuzione delle visite periodiche che saranno effettuate dalla ASUR, dall'USTIF o altro Organismo Notificato;
- segnalare gli eventuali danni derivanti da terzi o forza maggiore per i lavori di ripristino e, nel caso riscontri situazioni anomale o di pericolo in atto che non riesca tempestivamente ad eliminare, porre l'impianto in fuori servizio ed informare sollecitamente il Direttore
- assicurare il trasporto dei materiali e mezzi d'opera dai luoghi di deposito ai luoghi d'impiego qualunque sia la distanza intercorrente e le altezze da superare e fornirà i ponteggi e le impalcature mobili necessari per l'esecuzione dei lavori;
- garantire la propria reperibilità tutti i giorni 24/24h per l'immediato ripristino, ove possibile, degli impianti, eliminando le anomalie tecniche riscontrate;
- redigere tutti gli eventuali preventivi dettagliati di spesa con schemi grafici esplicativi per interventi di qualsiasi natura e tipologia che dovessero rendersi necessari e che dovessero venire ordinati dal Direttore;



- la pulizia dei luoghi di lavoro, lo scarico ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta dipendenti dall'esecuzione del servizio.

E' inoltre richiesto in fase esecutiva, il possesso dell'abilitazione di cui al D.M. del 22/01/2008 n. 37 lettera f) e l'impiego di manodopera munita del certificato di abilitazione alla manutenzione degli ascensori e montacarichi (patentino di ascensorista) rilasciato dal Prefetto.

Art. 18 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il fornitore applicherà, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il fornitore infine si obbliga ad osservare quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

Art. 19 NORME DI SICUREZZA GENERALI

Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul posto di lavoro e le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il fornitore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

In adempimento agli obblighi disciplinati dall'art.26 del D.lgs. n.81/2008, è stato redatto l'elaborato "*Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.)*".

Il fornitore dovrà provvedere alla valutazione dei rischi inerenti l'esecuzione degli interventi oggetto dell'affidamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori; predisporrà tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e di prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione, necessari ed opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Le suddette disposizioni saranno comprese nel Piano Operativo della sicurezza di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.81/2008, da redigere a cura del fornitore e trasmettere all'Amministrazione prima dell'attivazione del servizio.

Art. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo



e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito www.normattiva.it.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto *al fornitore* il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 21 SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

1. depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al contratto deve essere allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
2. trasmettere autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione della fornitura affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Amministrazione segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l'importo della fornitura all'aggiudicataria della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte del fornitore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.



Art. 22 GARANZIA DEI PRODOTTI

Il Fornitore solleva la Committenza da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 23 COPERTURE ASSICURATIVE

Il fornitore del servizio è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere del fornitore del servizio l'accensione di una polizza di Responsabilità Civile verso terzi per un massimale non inferiore a 2.500.000,00 euro per danni a persone e cose, compresi i danni permanenti o temporanei subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere della stazione appaltante, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, del Direttore e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e alla verifica di conformità.

Art. 24 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne il Fornitore, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, il Fornitore assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.

Qualora in un giudizio condotto dal Fornitore, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l'uso, da parte dell'Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente:

- a) procurare all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
- b) sostituirle o modificarle così da eliminare l'accertata violazione.



Art. 25 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 26 TRATTAMENTO DEI DATI

Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:

- Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- Dati sensibili: I dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall'Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri comunali;
- Diritti del Fornitore: Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.



- Si precisa, altresì, che la Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 27 DANNI E RESPONSABILITÀ

Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 29 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di



considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;
- e. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- f. mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- g. azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- h. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i. In caso di subappalto non autorizzato;
- j. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- k. Quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- l. negli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

- a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Art. 31 RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:



- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i). qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii). qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- iii). ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (solo se già accettati dal direttore dell'esecuzione o – se non nominato – dal RUP), oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, co. 13, D.L. 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 32 CONTROVERSIE

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

F.to - Il Responsabile
Servizi Manutentivi
P.I. Domenico Tosti

F.to - Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Ugo Galanti